

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 299/25 concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n.13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale")";

Udito il relatore Luca Talevi;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 299/25 concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n.13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale")" condizionatamente alla seguente modifica:

al comma 2 bis dell'articolo 8 della l.r. 17/2010, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta, deve essere precisato quali sono gli "altri soggetti" che possono essere delegati dai membri della Consulta a partecipare alle sedute della stessa.

Il Presidente

f.to Luca Talevi

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 299/2025
"Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 17
(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale")"

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	<p>La proposta di legge appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea ed internazionale.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>La proposta di legge specifica la composizione della Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. I membri sono designati dai rispettivi ordini professionali, in luogo della precedente disposizione che richiamava i collegi e le associazioni professionali.</p> <p>La proposta di legge rispetta il quadro normativo nazionale, in particolare: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie"; la legge 1 febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e delle prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"; decreto del Ministro della Salute del 7 gennaio 2020.</p> <p>La proposta di legge rispetta i principi costituzionali: l'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute, definendolo non solo come interesse della collettività, ma anche come diritto fondamentale dell'individuo, che impone piena ed esaustiva tutela nelle diverse situazioni. In tale ottica la Consulta rappresenta un organismo consultivo, luogo di confronto costante tra le professioni sanitarie che la compongono e le istituzioni, in grado di garantire una sinergia multidisciplinare dei professionisti rispetto ad argomenti che riguardano la salute dei cittadini.</p> <p>Trattasi di materia che rientra nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto attiene all'organizzazione del servizio sanitario regionale.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	<p>La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 5, comma 1, in base al quale la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute.</p>

Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>La proposta di legge contiene una modifica all'articolo 8 della legge regionale 17/2010.</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	<p>La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.</p>
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.</p>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 17/2010)

Le disposizioni del comma 1 e del comma 2, nella parte in cui inserisce il comma 2 bis, sono dirette a modificare l'articolo 8 della l.r. 17/2010 e, in particolare, a precisare il numero dei membri che ciascun Ordine designa per la composizione della "Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica" nonché le relative deleghe.

Considerato che tale organismo è già previsto dalla legge regionale 17/2010 non ci sono aggravii di spesa.

La disposizione del comma 2, nella parte in cui inserisce il comma 2 ter dell'articolo 8 della l.r. 17/2010, riproduce quanto già previsto dalla medesima legge, sulle modalità di costituzione della Consulta da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare permanente. Anche tale disposizione, pertanto, è ad invarianza finanziaria.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria.